

Convegno "Le novità di inizio anno"



Le agevolazioni contributive introdotte dalla legge di bilancio per il 2023

Manuela Baltolu - Consulente del Lavoro
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
e ANCL UP di Milano.





Under 36 (L.197/2022, art.1, c.297)

Milano, 8 febbraio 2023

Manuela Baltolu - Consulente del Lavoro
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano e ANCL UP di Milano.

L.197/2022 art.1, c. 297



«Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni **di cui al comma 10** dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.»

«Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

L.178/2020 art.1, c.11 – estensione nel mezzogiorno



«L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»

L.178/2020 art.1, c.12 – licenziamenti

«In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva».



«Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

L.205/2017, art.1, c.106 – ex apprendistato professionaliz.



L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato **a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione**. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103,104 e 105.

L'esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L.205/2017, art.1, c.101 – rapporti a t. indet. e apprendistato

«L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.**»

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di **apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.**»



Circ Inps n.40/2018: “Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione”.

L.205/2017, art.1, c.103 – riassunzioni e sgravio residuo



«Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, **indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.**»

Inps: utility “rapporti a tempo indeterminato – verifica”

L.205/2017, art.1, c.107 – trasformazioni



L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, **fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.**

Riepilogo Under 36





Esonero donne 100% (L.197/2022, art.1, cc.298,299)

Milano, 8 febbraio 2023

Manuela Baltolu - Consulente del Lavoro
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano e ANCL UP di Milano.

L.197/2022, art.1,c.298

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.


Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.



Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, **commi da 9 a 11**, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L.92/2012, art.4 c.8 (non richiamato nella L.178/2020)

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, *disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi*, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.



Inps
circ.32/2021:
l'incentivo
spetta anche
per i rapporti a
termine


9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.



Inps mess.1421/2021:
Nelle ipotesi di **trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati** ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, in tali fattispecie, **l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione**

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

L.178/2020, art.1 c.17 – incremento occupazionale



Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.*

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

* calcolo delle ULA:

- Ministero delle attività produttive D.M.18/04/2005: NO APPRENDISTI
- Inps, allegato 3 circ. 111/2013: SI APPRENDISTI

L.92/2012, art.4 cc. 11 - donne

11. «Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne

- di qualsiasi età **prive di un impiego regolarmente retribuito** da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea* e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**
- nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti».

*decisione UE C(2021) 8655 final, rinnovo “carta degli aiuti a finalità regionale Italiana” 2022-2027

**D.M. 327 del 16 novembre 2022

Disoccupati e privi di impiego reg. retribuito

Disoccupati

Art.19 D.Lgs 150/2015: lo status di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Circ. M.L.P.S. N.34/2015: la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, o coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:

- per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.174 euro;
- per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 5.500 euro.

Privi di impiego regolarmente retribuito – D.M.L.P.S. del 17 ottobre 2017

Coloro che nel periodo di riferimento non hanno svolto attività subordinata della durata di almeno 6 mesi, ovvero che abbiano svolto:

- attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito annuale < € 8.174,00;
- attività lavorativa di lavoro autonomo con reddito annuale < € 5.500,00.

Riepilogo esonero donne





- Esonero percettori di R.d.c. (L.197/2022, art.1, cc.294-296)
- Modifiche al R.d.c.(L.197/2022, art.1, cc.313-321)

Milano, 8 febbraio 2023

Manuela Baltolu - Consulente del Lavoro
Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Milano e ANCL UP di Milano.

L.197/2022 cc. 294-296 - esonero percettori R.d.c.

294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di **dodici mesi**, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

295. L'esonero di cui al comma 294 è riconosciuto **anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.**

296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 **è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.



Riepilogo esonero percettori R.d.c.



Comparazione nuovo e vecchio esonero

CARATTERISTICA	VECCHIO INCENTIVO art.8 D.L.4/2019	NUOVO INCENTIVO L.197/2022
Quota contribuzione interessata	Datore + lavoratore	Solo datore (no lavoratore)
Durata	Mensilità residue di R.d.c. (max 7 dal 2023 soggetti da 18 a 59 anni!!!!)	12 mesi
Importo limite	Nessun limite	8.000 euro anno
Rapporti incentivati	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzioni a termine • Assunzioni a t.indeterminato • (no trasformazioni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzioni a t. indet. (NO determinato) • Trasformazioni da t.det a t.indet.
Particolarità	20% all'Agenzia del lavoro	Totale al datore di lavoro
Ulteriori condizioni	Incremento occupaz. netto	NO incremento (forse)
Regime di riferimento	De minimis	Art.8, par.3 T.F.U.E.

Modifiche al reddito di cittadinanza (cc. 313-321)

- Max 7 mesi per soggetti «occupabili» tra 18 e 59 anni (esclusi nuclei familiari con soggetti disabili)
- Corsi obbligatori di formazione/riqualificazione prof.le di 6 mesi, pena la decadenza
- Per soggetti occupabili tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, **Rdc subordinato all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello (art.4 c.1. lett.a, Reg. Pres. Rep. 263/2012), o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione
- Erogazione della quota di Rdc per locazione direttamente al locatore
- L.S.U. comunali per tutti i percettori (prima: almeno un terzo)
- Decadenza in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro - sparita la parola **congrua**, ma resta nell'art.4, c.8, lett.b, n.5, espressamente richiamato.
- Cumulo del reddito da retribuzione per lavoro stagionale con R.d.c. fino a 3.000 euro lordi

Modifiche al reddito di cittadinanza (cc. 313-321)



ABROGAZIONE TOTALE DEL R.D.C. DAL 1° GENNAIO 2024

Le relative risorse confluiranno nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva »